



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Il Direttore Amministrativo

Al Direttore del Dipartimento Cure Primarie
Ai Direttori di Distretto
Ai Responsabili Amministrativi dei Distretti
Al Direttore del GSA
Al Direttore del Servizio Committenza
Al Direttore del Presidio Ospedaliero
Al Responsabile Amm.vo Presidio Ospedaliero
Al Direttore del Dipartimento Farmaceutico
Al Direttore del Dipartimento Salute Mentale
Al Direttore Professioni Sanitarie

e, p.c. Al Direttore Sanitario
Al Direttore Direzione Operativa
Al Direttore ICT
Al Direttore Bilancio
Al Responsabile Area di Staff Reputation & Brand

AUSL Modena

Al Direttore Amministrativo
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

Al Direttore Generale
Ospedale di Sassuolo

Loro Sedi

OGGETTO: Indicazioni operative per la rimodulazione della quota aggiuntiva sulla ricetta e introduzione della gratuità della prima visita specialistica ai nuclei famigliari con almeno due figli – circolare regionale n.12/2018

Si fa seguito alla precedente nota del 14.12 u.s. sulla materia in oggetto per declinare, alla luce della circolare regionale applicativa, gli aspetti operativi.

Gestione fase transitoria

Considerato che le nuove modalità di contribuzione si applicano alle prescrizioni interamente erogate dal 01.01.2019 sarà necessario gestire un periodo transitorio in cui potranno essere utilizzate ricette/prescrizioni emesse prima dell'01.01.2019, riportanti i precedenti codici di fascia o nessun codice.

Operativamente le prescrizioni saranno gestite con le seguenti modalità:

- **Ricette prenotate prima dell'01.01.2019**

Attraverso una estrazione effettuata da CUP2000 verranno aggiornate tutte le ricette già prenotate: le fasce RE1, RE2, RE3 saranno convertite nella nuova fascia QB, la fascia vuota sarà trasformata nella nuova fascia QM.

In automatico sarà anche attribuita la nuova esenzione dal ticket FA2 sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

- **Ricette prenotate dopo l'01.01.2019**

Dal 01.01.2019 ai fini del ricalcolo dell'importo complessivo a carico del cittadino, i sistemi informatici di prenotazione e accettazione applicheranno alle ricette le nuove fasce o la nuova esenzione FA2.

Per le ricette emesse **dopo il primo di gennaio 2019** si confermano le regole già definite dalla normativa vigente: per l'applicazione dell'esenzione o della fascia di reddito la data di riferimento è la data di prescrizione. Le ricette, quindi, dovranno riportare i nuovi codici di fascia QB o QM: in caso contrario sarà applicata la quota fissa di 10 € per la specialistica, secondo la normativa nazionale (L.111/2011).

Le ricette rosse emesse al di fuori della rete SOLE non potranno essere gestite con automatismi, di conseguenza qualora non riportino i nuovi codici di fascia o la nuova esenzione sarà necessario applicare comunque le nuove quote o l'esenzione FA2.

Precisazioni per alcune prestazioni:

Per le prescrizioni di TAC e Risonanza Magnetica viene mantenuta la quota aggiuntiva solo per gli assistiti con reddito superiore a 100.000 euro, quantificata in 33,85 euro (per complessivi 70 euro per ricetta come in precedenza).

Resta invariato il ticket di euro 46,15 per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale: tunnel carpale, cataratta e le prestazioni di chirurgia ambulatoriale individuate nella tabella 2 della DGR n. 1906/2011.

Come già richiamato nella nota precedente **i beneficiari della nuova rimodulazione sono tutti cittadini residenti in Regione, con e senza scelta del medico, e i cittadini domiciliati con scelta del medico (compresi i cittadini stranieri e comunitari dimoranti con scelta del medico in ambito aziendale)**. Si ricorda inoltre che in tutti i casi in cui il cittadino ritenga di non appartenere più alla fascia di reddito assegnata dall' 01.01.2019 potrà utilizzare il modulo (allegato 1) ai fini della variazione delle informazioni reddituali presenti in Anagrafe Sanitaria Assistiti – ARA.

Stranieri Temporaneamente Presenti

Per i cittadini STP - Straniero Temporaneamente Presente - con dichiarazione di indigenza la precedente fascia RE1 viene sostituita dal nuovo codice di condizione X01, che sarà possibile registrare direttamente in ARA al momento del rilascio o del rinnovo della tessera STP.

Di conseguenza, uno Straniero Temporaneamente Presente di età compresa tra 6 e 64 anni, che rilascia la dichiarazione di indigenza, ha diritto al pagamento del ticket senza quote aggiuntive.

Si conferma l'esenzione dal ticket per i minori di anni 6 e per gli adulti over 65 che hanno rilasciato dichiarazione di indigenza (codice di esenzione E01). I cittadini con tessera STP senza dichiarazione di indigenza invece sono tenuti al pagamento integrale (a tariffa) delle prestazioni sanitarie fruitive.

ESENZIONE DAL TICKET DELLA PRIMA VISITA SPECIALISTICA PER LE FAMIGLIE CON ALMENO DUE FIGLI A CARICO- PRECISAZIONI

Il codice di esenzione ticket FA2 spetta ai genitori e ai figli fiscalmente a carico residenti in Emilia-Romagna con o senza scelta del medico: **non spetta invece ai cittadini domiciliati con scelta del medico e ai cittadini stranieri e comunitari residenti all'estero anche se con scelta del medico.** Si ritiene utile ricordare che la sola residenza per i cittadini stranieri e comunitari non equivale all'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, per cui per tali cittadini non possono essere emesse prescrizioni.

Ai cittadini residenti in Emilia-Romagna presenti su ARA che rientrano nella condizione sopradescritta viene attribuito in automatico il codice di esenzione FA2 attingendo dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017; non appena saranno disponibili le informazioni dei redditi presentate nel 2018 i dati di ARA saranno riaggiornati, salvaguardando eventuali dati più recenti comunicati dai cittadini.

Se il cittadino ha una modifica del suo nucleo familiare (es.: nascita del secondo figlio) può rilasciare la dichiarazione di variazione del proprio nucleo familiare fiscale, utilizzando lo specifico modulo (allegato 2), ottenendo il riconoscimento dell'esenzione FA2 per sé stesso, il coniuge e i figli, dalla data della dichiarazione.

In caso di coppie **conviventi non coniugate**, l'esenzione si applica ad entrambi i genitori solo se i figli sono fiscalmente a carico di entrambi, diversamente l'esenzione è applicabile al solo genitore che ha interamente il carico fiscale per i figli.

In caso di mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del campo relativo al codice fiscale del coniuge, anche non fiscalmente a carico, non sarà possibile il riconoscimento dell'esenzione per il coniuge.

L'esenzione FA2 si applica anche alle visite effettuate in regime di consulenza nell'ambito degli accessi di Pronto Soccorso.

Si chiede la massima collaborazione nel diffondere i contenuti dei nuovi provvedimenti regionali a servizi e strutture interessati a vario titolo: punti unici di prenotazione e assistenza di base, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ambulatori di specialistica ambulatoriale e ospedaliera, farmacie, strutture private accreditate ecc...

Cordiali saluti

Francesca Isola



Documento informatico predisposto, conservato
e firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.